



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

13
Pretore di Firenze dr. Ierace *Luigi*

annunciato la seguente

S E N T E N Z A

Contro

VINCI SALVATORE n. a Villacidro 1.12.1935 res.
Calenzano in via del Pecchiolo 5

VINCI FRANCESCO n. a Villacidro 18/5/1943 res.
Lastra a Signa via Calcinaia 64

LIBERI PRESENTI

IMPUTATI

Il primo: del reato di cui all'art. 612 opv. C.P.
per avere nel luglio 1964 in Campi Bisenzio minac-
ciato un grave e ingiusto danno a Purpura Francesco
dicendogli che l'avrebbe impiccato.

Il del reato di cui all'art. 612 opv. C.P. per avere
nel luglio 1964 in Campi Bisenzio minacciato un
grave e ingiusto danno a Purpura Francesco dicendogli
che l'avrebbe ammazzato.

Il cit. infraq. il primo ai sensi dell'art. 99 u.c.

FATTO E DIRITTO

Atto di querela presentato alla Stazione dei Carabinieri di Campi Bisenzio in

la 15.7.64, Purpura Francesco denunciava Vinci Salvatore e Vinci Francesco

per atto di minaccia.

Dalle necessarie indagini, l'atto di querela risulta riferito a questa

per una ingiuria del quale risultava che il Purpura era venuto a

contatto con il Vinci Francesco in quanto era da tempo a contatto

N. 436 Reg. Sent.

N. 21164/64 R. G.

SENTENZA

in data 24/2/1965

depositata in Cancelleria

il 12/3/65

Il Cancelliere

Li

fatto avviso di che all'arti-
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

N. 221149 Camp. Pen.

N. Reg. Esec.

Fatta scheda

il 15 APR. 1965

Il Cancelliere

con la propria figlia, cui aveva vietato di incontrarlo, ed a seguito del litigio il
Vinci aveva minacciato il Purgio dicendo che lo avrebbe ammazzato; che nei giorni
successivi il Purgio era stato ulteriormente minacciato dal fratello di Franco,
Salatore, che si era recato alla sua abitazione con un solo di ferro, dicendo che con
quello lo avrebbe impiccato.

Tuttavia anche con questa confessione riferita all'atto di guerra e così da i Vinci,
Littera aveva atteso il Purgio lungo la via che porta alla sua abitazione, tanto
che questi, impaurito, ha chiesto l'intervento di Agenti della Polizia Stabile, alla
vista dei quali i Vinci Salatore, si era alla fuga.

Vincenzo pertanto tratti a giudizio i due imputati, per rispondere del reato loro scritto in
sublime -

All'editto di cattura, volendosi alla presenza degli imputati, la parte lesa ha dichiarato
di voler rimettere la querela e gli imputati hanno accettato detta remissione.

Vinci Francesco, nel suo interrogatorio, confermando le precedenti dichiarazioni, ha negato
di aver profeso la parte minacciosa nei riguardi della parte lesa; ha ammesso soltanto
di aver agito con questa una discussione piuttosto animata.

L'altra imputata, pur ammettendo di essersi recata alla abitazione del Purgio, ha
sottolineato negato di aver minacciato, in quella occasione, di impiccarlo con un capo
di ferro ed ha riferito di essersi limitata a dire che avrebbe legato le mani al Purgio
se avesse ulteriormente litigato con il fratello; ha altresì negato di avere atteso la parte lesa
subito dopo che sarebbe alla sua abitazione, e di essere poi fuggiti alla vista di Agenti
della Stabile.

La parte lesa, a sua volta, ha confermato di essere stata minacciata ma ha dichiarato di
non essersi impaurita per le parole pronunciate dal fratello.

Quindi il P.M. e la difesa hanno concluso come in atti.

Dalle risultanze processuali appare pienamente fondata la responsabilità degli imputati in ordine
ai fatti cui sono ed essi sono stati costituiti.

colui che di belveimento la parte lesa ha dichiarato di rimettere la guerra ad insalva la suddetta causa
 e di avere la responsabilità degli imputati affermando di non aver mai avuto alcun eccesso fatto da
 guerra che a lui erano stati fatti prima del Viceré Francesco e successivamente del Viceré Solitario. Ciò
 è avvenuto a causa della riappacificazione intervenuta tra le parti per le quali dopo gli episodi per cui è passato
 tutto tuttavia sussiste, nella forma apparsa come antichità, ai sensi dell'art. 612 del C.P. di proi-
 te violente, indubbiamente perennate, integrano il reato in quanto il pregiudizio minacciato è stato
 lesamente idoneo a produrre l'effetto di turbare la libertà politica e morale del soggetto passivo. Inoltre
 l'atto del turbamento che le parole e gli atti dei due imputati hanno causato nella parte lesa vale
 come per il reato da cui sussiste come minaccia grave. E' infatti da ritenere che costoro
 minaccia, che per sollecitare la qualità della minaccia non basta influenzare sulla entità del male
 minacciato, ma occorre tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, che possono influire
 alla idoneità dell'atto intimidatorio a ledere la libertà morale del soggetto passivo del reato (Cass. 8-2-57
 R. 57-II-470). Nel caso di specie il male minacciato è di indubbia gravità, in quanto
 ha il Viceré Francesco che il Viceré Solitario minacciava di uccidere il Principe e ad-
 durre il Solitario è forzato alla obbedienza della parte lesa addirittura con un lodo
 di pace dichiarando che la stessa parte era impossibile.
 Ma vi è dubbio inoltre che le parole dei due contengono l'effetto cui erano
 dirette, tanto che il Principe ne rimane evidentemente molto impressionato.
 Nonostante le contrarie dichiarazioni non all'istesso indicano, rimane a prova
 del turbamento per il quale, d'ufficio riferito nell'atto di guerra. E infatti
 non esiste dubbio che le azioni minacciate possono essere commesse nei confronti
 il Principe non sarebbe minaccia all'interno degli statuti della Tabella nella scappata
 il cui risultato che lo attendeva mentre egli stava tornando alla propria abitazione.
 La verità del ricorso alla protezione della Autorità è indice del grave turbamento
 causato dalla parte lesa ed indubbiamente esposto anche dalla comparsa lesa
 e l'impunità di cui in quanto i reati di cui sono state più fidate e del
 cui di indubbia che la parte minacciata è stata da parte sua stata minacciata.

Il primo d'obblimento la parte lesa ha dichiarato di rimettere la querela all'altro, la seconda ha cercato di attenuare la responsabilità degli imputati affermando di non avere mai agito in modo eccessivo per la minaccia che a lui erano state fatte prima dal Vinci Francesco e successivamente dal Vinci Salvatore. Ciò è probante a causa della riappacificazione intervenuta tra le parti per i primi dopo gli episodi per cui è passato. La terza tuttavia sussiste, nella forma apparsa come contestata, ai sensi dell'art. 612 c.p. de fatti e violenze, indubbiamente punibili, in quanto il reato in quanto il pregiudizio minacciato è stato sicuramente idoneo a produrre l'effetto di turbare la libertà fisica e morale del soggetto passivo. Inoltre l'atto del turbamento da parte e gli atti dei due imputati hanno concorso nella parte lesa vale a dire per il reato da cui sussiste come minaccia grave. E' infatti da ritenere, per costante giurisprudenza, che per costituire la qualità della minaccia non basta affermare sulla esistenza del reato minacciato, ma occorre tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, che possono influire sulla idoneità dell'atto intimidatorio a ledere la libertà morale del soggetto passivo del reato. (Cass. 8-2-57 n. 57-II-470). Nel caso di specie il reato minacciato è di indubbia gravità, in quanto il Vinci Francesco e il Vinci Salvatore minacciavano di morte il Purpura col quale il Salvatore è furto alla obtinazione della parte lesa addirittura con un lodo di ferro dichiarando che lo avrebbe usato per impiccarlo.

Non si è dubio inoltre che le parole dei due costituiscono l'effetto cui erano dirette; tanto che il Purpura ne rimane evidentemente molto impressionato. Nonostante le contrarie dichiarazioni non all'ordine indicata, rimane a prova del tormento psicologico subito, l'episodio riferito nell'atto di querela, e infine la stessa tenore che le azioni minacciate potevano riservarsi nei suoi confronti.

Il Purpura non sarebbe ricorso all'aiuto degli agenti della Tutela nulla scarica il Vinci Salvatore che lo attendeva mentre egli stava tornando alla propria abitazione, e neanche del ricorso alla protezione della Autorità e' indice del grave tormento subito dalla parte lesa ed indubbiamente colpito anche dalla consapevolezza della difficoltà di star in quanto i fratelli Vinci sono molto più forti e deluso di indifferenza che la parte lesa aveva dato la sua di lesa ma stata perseguita.

17

del Purgatorio durante il diavolo che è all'origine di tutti.

La circostanza che il Viceré Salazar, nella scappata del Purgatorio, si è avvicinato con gli Aperti e si era dato alla fuga, è una ulteriore testimonianza della sua instabilità.

Gli imputati pertanto debbono essere dichiarati colpevoli del reato a ciascuno ora in considerazione delle particolari circostanze del fatto e dei precedenti penali, per essere condannati agli imputati le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis C.P. con recita conferita al Viceré Salazar è facoltativa ed ora più come voluta la quale la stessa è stata condannata per contraddizioni di minima entità.

Tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 133 C.P. si dovrà di giustizia condannare gli imputati alla pena di gg. 23 di reclusione ciascuno ed imporre la condanna la pena di gg. 15 di reclusione ciascuno, con ridotta per l'applicazione delle comuni attenuanti. Segue per legge l'obbligo al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della natura del reato commesso e considerando le altre circostanze, per le quali C.P. può presumere che gli imputati si asterranno per l'assenza del commettere ulteriori reati. Si condanna pertanto il beneficio della sospensione condizionale della pena ed, al Viceré Francesco Spilla della non menzione della condanna.

P. G. M.

Dichiaro Viceré Salazar e Viceré Francesco colpevoli del reato loro scritto, ciascuno per entrambi le attenuanti generiche ed ordinarie, nei confronti del Viceré Salazar la quale è letta ed applicata gli artt. 482, 488 c.p.p. la condanna alla pena di giorni 15 di reclusione ciascuno ed al pagamento delle spese processuali.

Visti poi gli artt. 153, 175 c.p.p. 482 c.p.p. ordino che l'esecuzione della pena sospesa venga sospesa fino al termine di anni cinque per entrambi e che siano a p. menzione della condanna nel certificato del Caricatore Giudice sotto la cura di legge, nei confronti del solo Viceré Francesco.

Firenze 24-2-65

Il Caricatore Giudice [Firma] Il Procuratore [Firma]

RI
IN NON
TORE di Fi
unciato la sequent

Isola
Vine
dell
Zoe
Con
Qu
fren
a la
Pis
H 3
Per

Li 11

18
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Sentenza N. 1136/65

Con sentenza Pretore
Frosin. 2-11-1968, revocata -
Vinc. Francesco il beneficio
della sospensione condizionale
della pena concessa
Con la sentenza 24.2.65 -

Con dichiarazione Pretore
Frosin. 5-7-1969, applicata
la legge del Vinc. Francesco
l'immissione S. R. 4.6.1966
N. 332: -

Per autotestimoni, 12.7.1969
Il Cancelliere
L. 12.7.69 fatto foglio
Completamento